



REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PERSONALE TECNICO (PND)



Ed	REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	0	05/05/2020	Prima emissione
1	0	29/08/2022	Aggiornamento intero documento per altre norme
1	1	14/02/2023	Aggiornamento intero documento per integrazione altre norme

Verificato da	QM	Approvata da	AD
---------------	-----------	--------------	-----------



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO
DELL'INGEGNERIA CIVILE
RG 01 PND CIV**

RCP-PND

Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023


Pag. 2 di 22

SOMMARIO

2.	TERMINI E DEFINIZIONI	3
3.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE	5
4.	CODICE DEONTOLOGICO	5
5.	COMUNICAZIONI	6
6.	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	6
6.1	livelli di certificazione	6
6.2	Requisiti per l'ammissione all'esame	7
7.	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE	9
8.	RILASCIO E validitÁ della certificazione	16
8.1	Rilascio della certificazione	16
8.2	Rinnovo della certificazione	16
8.3.	Ricertificazione	16
10.	ELENCO DEL PERSONALE CERTIFICATO	19
11.	Uso del Marchio	19
13.	RECLAMI E RICORSI	21
13.1	Reclami	21
13.2	Ricorsi	22
14.	Contenziosi	22

Ed	REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
0	0	05/05/2020	Prima emissione
1	0	29/08/2022	Aggiornamento intero documento per altre norme
1	1	14/02/2023	Aggiornamento intero documento per integrazione altre norme

Verificato da	QM	Approvata da	AD
---------------	-----------	--------------	-----------

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV	
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023
		Pag. 3 di 22

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione al livello 1, 2 e 3 del personale tecnico addetto alle *Prove Non Distruttive (PND)* nel campo dell'ingegneria civile inclusi i beni culturali ed architettonici.

Il livello di certificazione è il grado di qualificazione del personale addetto alle PND secondo il regolamento di riferimento e per uno specifico metodo di prova.

Il regolamento copre la competenza nei seguenti "metodi di prova PND":

Metodo di prova PND	Simbolo
Prove dinamiche	DN
Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture (*)	VT

()*: Includere tutte le opere ed infrastrutture aventi funzioni pubbliche e/o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità: scuole, ospedali, caserme, ponti, viadotti, cavalcavia, passerelle, gallerie, ecc.

Di seguito si illustrano le procedure applicate dalla C&M per la valutazione e certificazione del personale tecnico addetto alle PND nel campo dell'ingegneria civile e le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere, ottenere e mantenere la certificazione.

Per l'attività di certificazione la C&M farà riferimento al proprio vigente tariffario, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di certificazione, vengono considerate e trattate come strettamente riservate.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Addestramento: Processo d'istruzione teorica e pratica nel metodo PND per il quale si cerca la certificazione, che assume la forma di corsi di formazione con un programma e le conoscenze minime approvati dall'organismo di certificazione. L'addestramento deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nello specifico metodo di prova.


Assistente all'esame: Tecnico certificato di livello 2 che, quando ritenuto necessario, collabora durante gli esami con il tecnico incaricato della conduzione degli esami stessi.

Metodo PND nel campo dell'ingegneria civile: Insieme dei metodi di prova elencati al punto 1.

Candidato: Persona che ambisce alla certificazione e che acquisisce esperienza sotto la supervisione di personale avente una qualificazione congrua ed accettabile secondo l'organismo di certificazione.

Centro di esame: Centro approvato dall'organismo di certificazione, nel quale si svolgono gli esami di certificazione.

Certificato: Documento rilasciato dall'organismo di certificazione in conformità alle disposizioni specificate, che indica come la persona in oggetto abbia dimostrato la/e competenza/e definita/e sul certificato.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 4 di 22

Certificazione: Procedura utilizzata da parte dell'organismo di certificazione per confermare che i requisiti di certificazione in un dato metodo e livello sono stati soddisfatti. La procedura porta al rilascio del certificato.

Comitato tecnico di certificazione del personale: Organismo composto da tecnici certificati di livello 3 proposti dal responsabile di regolamento dell'organismo di certificazione e da esperti del settore riconosciuti. Ha potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione d'esame ricevuta dal centro di esame.

Domanda di esame a risposta multipla: Formulazione di una domanda che dà origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono non corrette o incomplete.

Esame di base: Esame scritto di livello 3 che dimostra la conoscenza del candidato relativamente alla scienza e tecnologia dei materiali da costruzione e della fabbricazione, allo specifico sistema di certificazione e conoscenza generale dei metodi di prova elencati al Punto C del Prospetto G.

Esame di certificazione: Esame gestito dall'organismo di certificazione o dall'organismo autorizzato (centro di esame), che valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.

Esame di metodo: Esame scritto di livello 3 in cui il candidato dimostra la conoscenza della teoria generale e specifica del metodo PND e la capacità di redigere procedure PND per il metodo PND applicato nel/i settore/i per il/i quale/i si cerca la certificazione.

Esame generale: Esame scritto, di livello 1 e livello 2, riguardante i principi di un metodo PND.

Esame pratico: Esame dell'abilità pratica, di livello 1 e livello 2, in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nell'utilizzo delle apparecchiature di prova.

Esame specifico: Esame scritto, di livello 1 e livello 2, riguardante le tecniche di controllo applicate ad uno o più particolari metodi, la conoscenza del/i materiale/i da sottoporre a prova, nonché delle norme, dei codici, delle specifiche, dei procedimenti e dei criteri di accettazione.

Esaminatore: Persona certificata al livello 3 nel metodo per il quale è autorizzata dall'organismo di certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di certificazione.

Esperienza PND nel campo dell'ingegneria civile: Esperienza, congrua ed accettabile per l'organismo di certificazione, ottenuta sotto una supervisione qualificata, nell'applicazione del metodo PND interessato, che conduce all'abilità ed alla conoscenza richieste per soddisfare le condizioni di certificazione.

Istruzione PND nel campo dell'ingegneria civile: Descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un controllo in base ad una norma, un codice, una specifica o una procedura PND.

Livello (1, 2 o 3): livello di certificazione del personale addetto alle PND secondo una specifica norma di riferimento per un distinto metodo di prova. Le responsabilità, funzioni, competenze e limitazioni proprie di ogni livello dipendono dalla norma di riferimento sulla base della quale il tecnico è certificato.

Organismo di certificazione: Organismo che soddisfa ed opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Gestisce le procedure di certificazione del personale PND secondo i requisiti della norma di riferimento.


Procedura PND: Descrizione scritta con elencazione delle operazioni, dei parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione della realizzazione delle prove non distruttive su materiali o elementi strutturali in conformità a norma/e, codice/i o specifica/e.

Provino: Campione utilizzato per gli esami pratici, rappresentativo dei materiali generalmente esaminati nel metodo di prova.

Qualificazione: Dimostrazione delle attitudini fisiche, della conoscenza, dell'abilità, della formazione e dell'esperienza necessarie ad eseguire correttamente i compiti relativi alle PND.

Responsabile del centro d'esame: Tecnico certificato di livello 3 incaricato come responsabile del centro ed unico referente nei confronti dell'esterno e verso l'organismo di certificazione.

Rinnovo: Procedura per la riconvalida di un certificato senza esame in qualsiasi momento sino a cinque anni dopo il superamento di un esame iniziale, supplementare o di ricertificazione.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 5 di 22

Ricertificazione: Procedura per la riconvalida di un certificato mediante esame o altro mezzo in grado di convincere l'organismo di certificazione che i criteri definiti per la ricertificazione siano stati soddisfatti.

Sorvegliante: Persona autorizzata dall'organismo di certificazione ad effettuare la supervisione agli esami.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE


Documento	Origine	Ente emittente	Descrizione
17024	esterna	UNI CEI EN ISO/IEC	Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
56:2019	esterna	UNI/PdR	Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile
9712:2012	esterna	UNI EN ISO	Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
RG 01 PND CIV	interna	C&M	Regolamento per la certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell'ingegneria civile inclusi i beni culturali ed architettonici

Le normative e documenti sopra citati si intendono nella loro revisione in vigore.

4. CODICE DEONTOLOGICO

Il codice deontologico richiama le prescrizioni professionali del "retto operare". Il tecnico certificato deve espletare la propria attività professionale in modo retto, onesto, affidabile, corretto ed equo nel rapporto con la propria clientela. Tale "modus operandi" è requisito essenziale affinché il professionista possa operare con piena soddisfazione di tutti i suoi committenti.

Il professionista certificato deve impegnarsi a rispettare il "Codice Deontologico" messo a disposizione dalla C&M all'atto della domanda di certificazione.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV	
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023
		Pag. 6 di 22

5. COMUNICAZIONI

Le informazioni e le comunicazioni da e verso il candidato (o il tecnico certificato) avvengono attraverso i canali indicati nel modulo "MD 01 PND CIV_Allegato A" al presente regolamento che rappresenta il modulo di domanda di iscrizione all'esame di certificazione nel quale il candidato è chiamato ad indicare i suoi riferimenti.

In misura prevalente le comunicazioni avvengono per posta elettronica certificata all'indirizzo specificato dal candidato, in mancanza di questa all'indirizzo di posta elettronica segnalato.

Il tecnico certificato che decida di non rinnovare la certificazione deve darne comunicazione per raccomandata o per posta certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della certificazione stessa indicata nel certificato.

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

6.1 LIVELLI DI CERTIFICAZIONE

Una persona può essere certificata in uno dei tre livelli di certificazione, rispettivamente:

Livello 1

Una persona certificata di livello 1 ha dimostrato la competenza necessaria a eseguire PND secondo istruzioni scritte e sotto la supervisione di personale di livello 2 o 3. Il personale di livello 1 può:

- a) regolare l'attrezzatura PND;
- b) eseguire le prove;
- c) registrare e classificare i risultati delle prove secondo criteri scritti;
- d) redigere un rapporto dei risultati.

Il personale certificato di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né della valutazione, elaborazione ed interpretazione dei risultati della prova.

Livello 2

Una persona certificata di livello 2 ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire PND secondo le procedure PND. Il personale di livello 2 può:

- a) selezionare la tecnica PND per il metodo di prova da utilizzare;
- b) definire i limiti di applicazione del metodo di prova;
- c) tradurre i codici, le norme, le specifiche e le procedure PND in istruzioni PND adattate alle effettive condizioni lavorative;
- d) regolare e verificare le regolazioni delle attrezzature;
- e) eseguire e sovrintendere a prove;
- f) valutare ed elaborare i risultati secondo le norme, i codici, le specifiche o le procedure applicabili;
- g) eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi di livello 2 o inferiore;
- h) fornire assistenza al personale di livello 2 o inferiore;
- i) redigere i rapporti di prova delle PND.



Livello 3

Una persona certificata di livello 3 ha dimostrato la competenza necessaria per redigere il piano delle prove, eseguire e dirigere attività PND per la quale è certificata. Il personale di livello 3 ha dimostrato:

- a) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
- b) una sufficiente conoscenza teorica e pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione, trattamento e produzione al fine di poter scegliere i metodi PND, stabilire tecniche PND, e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
- c) una conoscenza generale di altri metodi PND.

Il personale di livello 3 può:

- a) assumersi la piena responsabilità di un laboratorio di prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile, di un centro di esame e del relativo personale;
- b) stabilire, riesaminare per verificarne la correttezza editoriale e tecnica, nonché convalidare le istruzioni e le procedure PND;
- c) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
- d) stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare;
- e) eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi di tutti i livelli;
- f) formare e fornire assistenza al personale PND di tutti i livelli.

6.2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per essere ammesso agli esami di certificazione, il candidato deve soddisfare i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e capacità visiva riportati a seguire.

6.2.1 Addestramento

Il candidato deve fornire prove documentali di aver seguito un corso di addestramento teorico e pratico, riconosciuto dalla C&M, nel metodo e nel livello per il quale si candida alla certificazione.

La durata minima dell'addestramento deve essere conforme a quanto stabilito nel Prospetto A. Questa durata presume che i candidati possiedano adeguate competenze scientifiche ed una conoscenza pregressa di materiali e procedure. In caso contrario, la C&M può richiedere un addestramento ulteriore.

Le ore di addestramento includono corsi pratici e teorici.

Per l'accesso diretto al livello 2, è richiesto un numero di ore di addestramento pari alla somma di quelle indicate per il livello 1 e per il livello 2.

L'addestramento, espresso in ore, deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nello specifico metodo di prova. Esso può essere erogato anche mediante piattaforme e-learning, nella misura massima del 33% delle ore totali previste, limitatamente a tematiche inerenti conoscenze tecniche in scienza e tecnologia dei materiali da costruzione e della fabbricazione.

Prospetto A - Requisiti minimi di addestramento

Metodo PND	Livello 1 (h)	Livello 2 (h)
Prove dinamiche	24	24
Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture	24	24



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO
DELL'INGEGNERIA CIVILE
RG 01 PND CIV**

RCP-PND

Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023

Pag. 8 di 22

Una riduzione del 50% del cumulo di ore di addestramento (esclusivamente per l'accesso diretto al livello 2) può essere accettata dalla C&M per i candidati che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- che cercano di ottenere la certificazione in più di un metodo o che dispongono già della certificazione e ne vogliono ottenere un'altra, se il programma di addestramento interessato riprende alcuni aspetti comuni o già trattati (per esempio, la parte generale sulla conoscenza della tecnologia dei materiali generalmente esaminati);
- in possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche (per esempio, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria dei materiali, architettura, geologia, tecniche della costruzione e gestione del territorio, ecc.);
- in possesso del diploma in materie tecnico-scientifiche (per esempio: geometra, perito edile, perito industriale, ecc.), che abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo professionale.

Per l'accesso all'esame di livello 3, per candidati in possesso della certificazione di livello 2, non vengono richieste ulteriori ore di addestramento. Il processo d'istruzione teorica e pratica nel metodo PND per il quale si cerca la certificazione può essere completato in modi differenti che dipendono dalla formazione scientifica e tecnica del candidato, compresa l'attività di ricerca scientifica, la partecipazione a seminari, simposi, conferenze e/o corsi sulle PND.

6.2.2 Esperienza

Il periodo minimo di esperienza da maturare nel metodo di prova nel quale il candidato sta cercando di ottenere la certificazione, deve essere quello indicato nel Prospetto B, con le eventuali possibili riduzioni.

Quando una persona si certifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l'esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2. Limitatamente a questo caso non si deve concedere alcuna riduzione del periodo di esperienza.

La prova documentata dell'esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro e presentata alla C&M. Se il candidato è un datore di lavoro o un libero professionista la prova documentata dell'esperienza può essere confermata mediante autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente.

L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio.

L'esperienza lavorativa si basa su una settimana lavorativa nominale di 40 ore o settimana lavorativa legale.

Livello 3

Le responsabilità del livello 3 richiedono conoscenze che vanno al di là del campo tecnico di un qualsiasi metodo PND.

Quest'ampia conoscenza può essere acquisita in diversi modi integrando istruzione scolastica, addestramento ed esperienza.

Il Prospetto B, relativamente ai livelli 1 e 2, descrive nel dettaglio l'esperienza minima richiesta per i candidati in possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche, in possesso del diploma in materie tecnico-scientifiche e che abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo professionale.

Per i candidati che non sono in possesso dei titoli sopra indicati, l'esperienza deve essere raddoppiata.

Prospetto B - Requisiti minimi di esperienza in mesi per livelli

Metodo PND	Livello 1 (mesi)	Livello 2 (mesi)	Livello 3 (mesi)
Prove dinamiche	3	9	36
Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture	3	9	36

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV	
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023
		Pag. 9 di 22

Il Prospetto C indica la possibile riduzione dell'esperienza minima richiesta in funzione dell'istruzione scolastica per candidati che richiedano l'accesso all'esame di livello 3 e che abbiano già frequentato un corso di addestramento di livello 2 e superato l'esame di certificazione di livello 2.

Prospetto C - Riduzione dei tempi minimi di esperienza per ciascuna prova per il livello 3

Istruzione scolastica	Riduzione dell'esperienza
Laurea in materie tecnico-scientifiche. Diploma in materie tecnico-scientifiche con superamento dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo professionale	50%
Maturità tecnica e/o scientifica	25%

6.2.3 Capacità visiva

Il candidato deve fornire prova documentata di avere una capacità visiva soddisfacente in conformità ai seguenti requisiti (rif. punto 7.4 "Requisiti visivi" della norma UNI EN ISO 9712 e punto 6.2.3 "Capacità visiva" della UNI/PdR 56:2019):

- L'acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del Jaeger numero 1 o Times New Roman N 4,5 o caratteri equivalenti (con un'altezza di 1,6 mm) ad una distanza non minore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione;
- La visione dei colori deve essere sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori e le sfumature di grigio utilizzati nel metodo PND.

7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

7.1 Attivazione dell'iter di certificazione

Il personale tecnico che desidera ottenere una o più certificazioni PND deve inviare a mezzo e-mail o PEC alla C&M un'apposita richiesta (Modulo Allegato A) che contenga le seguenti indicazioni:

- nome e cognome e proprie generalità;
- società di appartenenza;
- elenco del/i metodo/i di prova e livello/i richiesto/i;
- copia dell'attestato di frequenza al corso di addestramento del personale rilasciato da personale di livello 3 nel/i metodo/i di prova richiesto/i;
- dichiarazione di esperienza minima richiesta nei metodi di prova in cui si richiede la certificazione;
- certificazione medica attestante il possesso dei requisiti di idoneità fisica del personale secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. Per certificazione medica si intende, oltre al certificato emesso da medico specialista in oculistica, anche attestazione emessa da professionista ottico ma con specializzazione in optometria;
- autodichiarazione (ai sensi della normativa vigente) di non richiedere l'ammissione all'esame in un metodo di prova in cui la certificazione sia stata revocata da altro organismo di certificazione a seguito di evidenze riscontrate di cui al punto 9 del presente regolamento.

Sulla base di tali indicazioni, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, viene formulata dalla C&M una proposta di servizi che verrà inviata unitamente al presente regolamento.

Al ricevimento dell'accettazione della proposta di servizio emessa, la C&M invierà al richiedente per iscritto la conferma dell'accettazione della richiesta stessa.

La richiesta e la relativa accettazione da parte della C&M formalizzano contrattualmente gli interventi espletati secondo il presente regolamento.

La C&M si riserva la facoltà di richiedere in esame, a sua discrezione, altri documenti previsti dal presente regolamento ad integrazione e supporto delle informazioni ricevute in precedenza dal richiedente.

In caso di candidati dipendenti del centro di esame (o della struttura di cui il centro di esame fa parte), in cui si deve svolgere l'esame, l'indipendenza e l'imparzialità sono mantenute attraverso:

- il mantenimento delle medesime regole di valutazione e di confidenzialità in uso per i candidati esterni;
- l'utilizzo di soli esaminatori non dipendenti, certificati al livello 3 secondo la norma applicabile e nel metodo di prova interessato;
- un monitoraggio indipendente, condotto da un altro livello 3 certificato secondo la norma e nel metodo di prova interessato, dell'intero processo che ha portato alla certificazione dei candidati coinvolti.

7.2 Commissione d'esame ed eventuali Osservatori

Gli esami potranno essere svolti dalla C&M presso centri di esame, o presso altre strutture idonee (centri di esame nella forma "itinerante"). La commissione d'esame viene selezionata dalla C&M.

Nel caso in cui un esaminatore rilevi durante la fase preparatoria dell'esame o nella fase iniziale della sessione d'esame, l'insorgenza di un possibile conflitto di interesse, con uno o più candidati, deve astenersi dall'esame e provvedere immediatamente a segnalarlo all'organismo di certificazione e al responsabile del centro di esame che, dopo aver analizzato gli estremi del caso, intraprenderanno le azioni necessarie per rimuovere le cause del conflitto.


La commissione esaminatrice deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. conoscenza della norma di accreditamento ISO/IEC 17024, della UNI/PdR 56:2019, delle procedure dell'organismo di certificazione inclusi i criteri per la gestione delle sessioni d'esame di certificazione, che devono essere coerenti con i requisiti della ISO/IEC 17024;
- b. capacità di cogliere aspetti legati alle conoscenze, abilità e competenze relative ai compiti indicati nei prospetti specifici dei vari profili di cui alla UNI/PdR 56:2019;
- c. competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative complessive di almeno 5 anni, in materie attinenti alle opere di ingegneria civile inclusi beni culturale e architettonici;
- d. competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative di almeno 5 anni, nell'ambito delle PND in ambito di ingegneria civile;
- e. il possesso della certificazione UNI/PdR 56:2019, sotto accreditamento, della competenza nel metodo oggetto di esame e di livello 3.

Il livello 3 che attesta la partecipazione al corso di addestramento nel metodo oggetto di esame non può essere membro della commissione esaminatrice.

La composizione delle commissioni esaminatrici è una specifica responsabilità dei singoli organismi di certificazione.

La C&M dovrà comunicare data e nominativi della commissione d'esame ai candidati e viceversa cinque giorni prima dell'espletamento della stessa.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 11 di 22

Il Responsabile del comitato tecnico di certificazione della C&M o altro personale da questi nominato, ha diritto ad assistere come osservatore alle prove d'esame. Stesso diritto mantengono eventuali rappresentanti dell'ente di accreditamento, che possono presenziare ai fini del controllo del corretto operato della C&M.

In ogni caso, gli osservatori non possono in alcun modo interferire con lo svolgimento degli esami, né partecipare alla valutazione dei candidati, attenendosi alle disposizioni della commissione d'esame; se gli invitati hanno svolto un ruolo nell'addestramento dei candidati, essi possono tuttavia fornire, su richiesta della commissione d'esame, informazioni su tale attività.

7.3 Esame di certificazione di livello 1 e 2

L'esame di certificazione si articola in:

- esame generale;
- esame specifico;
- esame pratico.

L'esame generale e l'esame specifico devono comprendere unicamente domande a risposta multipla scelte dalla raccolta di domande d'esame della C&M, valide alla data dell'esame.

Il numero di domande per metodo di prova e per tecnico esaminato, deve soddisfare i requisiti minimi del Prospetto D, relativo alla prova di carattere generale e al Prospetto E, relativo alla prova di carattere specifico.


Prima dell'inizio della prova la commissione d'esame provvederà alla completa identificazione del personale tecnico candidato, tramite documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).

Il tempo concesso per l'esame generale deve avere una durata media di 2 minuti a domanda, mentre per l'esame specifico deve avere una durata media di 3 minuti a domanda.

Prospetto D - Numero minimo di domande di carattere generale

Metodo PND	Livello 1 (domande)	Livello 2 (domande)
Prove dinamiche	30	30
Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture	30	30

Nell'ambito di una sessione d'esame che abbraccia metodi di prova aventi "conoscenze generali" comuni (UT-SC-MG-CH-ES) è applicabile al numero totale di domande di carattere generale, derivante dalla somma algebrica di quelle richieste dalla prassi di riferimento, una riduzione sino al 50% (a titolo esemplificativo: per livello 2 SC-UT-ES: $30+30+30 = 90$ domande, 50% di $90 = 45$ domande), sulla base del fatto che tali conoscenze possono essere verificate con un numero di domande non necessariamente duplicabili per i diversi metodi.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV	
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023
		Pag. 12 di 22

Prospetto E - Numero minimo di domande di carattere specifico

Metodo PND	Livello 1 (domande)	Livello 2 (domande)
Prove dinamiche	30	30
Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture	30	30

La successiva prova pratica deve essere svolta su due campioni rappresentativi di ciascun metodo di prova. Nella predisposizione dei campioni di prova o simulacro per l'esame pratico, l'organismo di certificazione deve accertare che gli stessi siano anche significativi per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze del candidato. Qualora per l'effettuazione degli esami pratici, si preveda l'utilizzo di strumenti la cui incertezza di misura sia preponderante rispetto all'accuratezza, l'organismo di certificazione deve garantirne nel tempo la riferibilità e conferma metrologica, ovvero la relativa taratura.

I campioni devono essere scelti dalla commissione d'esame incaricata fra quelli catalogati e approvati dal centro stesso. Il candidato di livello 1 deve eseguire le istruzioni PND fornite dall'esaminatore. Il candidato di livello 2 deve selezionare la tecnica PND applicabile e determinare le condizioni operative in base ad un dato codice, norma o specifica.

Per l'esame pratico la durata massima, espressa in ore, deve essere seguita le indicazioni riportate nel Prospetto F.

Prospetto F - Durata massima dell'esame pratico

Metodo PND	Livello 1 (h)	Livello 2 (h)
Prove dinamiche	1	1
Esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture	1	1

I candidati di livello 2 devono redigere almeno un'istruzione PND adeguata per il personale di livello 1; il tempo massimo concesso è di 2 ore.

7.3.1 Valutazione degli esami di certificazione di livello 1 e 2

Gli esami generale, specifico e pratico devono essere valutati separatamente. Se si usano esami preparati preventivamente e a base cartacea, un esaminatore deve essere responsabile della valutazione degli esami in base al confronto con risposte modello (master).


Per essere idoneo alla certificazione il candidato deve ottenere una valutazione minima pari al 70% in ciascuna parte dell'esame (generale, specifica e pratica). Inoltre, per l'esame pratico, deve essere ottenuta una valutazione minima del 70% per ogni provino sottoposto a prova e per l'istruzione PND.

Le parti generale e specifica dell'esame sono valutate analizzando le risposte fornite dal candidato sulla base di risposte di riferimento approvate dalla C&M.

Ogni risposta corretta vale 1 punto e la valutazione attribuita alle prove è uguale alla somma dei punti ottenuti.

Per il calcolo finale, la valutazione di ogni prova si esprime in percentuale.

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale d'esame per ogni singolo candidato che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e gli esiti.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV	
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023
		Pag. 13 di 22

Al completamento degli esami la commissione d'esame si riunisce per stilare il verbale finale d'esame che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d'esame.

Il verbale finale dovrà essere inviato alla C&M per le successive fasi di analisi e decisioni sulla certificazione.

7.4 Contenuto dell'esame e valutazione del livello 3

L'esame di certificazione si articola in:

- esame di base;
- esame di metodo.

È consentito l'accesso diretto all'esame di livello 3 ai candidati che:

- abbiano frequentato un corso di addestramento di livello 2, secondo i requisiti richiesti nel Prospetto A del punto 6.2.1;
- abbiano superato l'esame di certificazione di livello 2;
- siano in possesso dell'esperienza pari alla somma dei tempi richiesti nel Prospetto B del punto 6.2.2 per i livelli 1, 2 e 3.

Si precisa che per l'accesso diretto all'esame di livello 3 devono essere soddisfatti tutti e tre i requisiti sopra elencati.

Limitatamente a questo caso:

- non si deve concedere alcuna riduzione del periodo di esperienza;
- l'esperienza maturata nel metodo di prova nel quale il candidato sta cercando di ottenere la certificazione di livello 3, dovrà essere documentata in modo tale da metterne in evidenza lo sviluppo progressivo nel tempo.

A questo scopo devono essere presentati alla C&M i seguenti documenti:

- riepilogo dell'attività svolta;
- rapporto narrativo cronologico.

Il riepilogo dell'attività svolta è costituito da un elenco di tutte le attività PND svolte, in ordine cronologico.

Il rapporto narrativo cronologico è costituito da una descrizione analitica e dettagliata dell'esperienza maturata nella specifica metodologia di prova, in ordine cronologico. Questa descrizione deve mettere in evidenza il progressivo aumento della conoscenza, la sistematica diversificazione della esperienza maturata e l'effettiva progressione della preparazione professionale.

Il riepilogo dell'attività svolta ed il rapporto narrativo cronologico devono essere confermati dal datore di lavoro. Se il candidato è il datore di lavoro o un libero professionista il riepilogo delle attività ed il rapporto narrativo cronologico possono essere confermate mediante autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente.

L'esame scritto di base deve valutare la conoscenza degli argomenti di base da parte del candidato utilizzando il numero minimo di domande a risposta multipla richiesto ed indicato nel Prospetto G. Le domande d'esame devono essere scelte in modo casuale dalla raccolta di domande approvata dall'organismo di certificazione valida alla data dell'esame.

Prospetto G - Numero minimo richiesto di domande per l'esame di base

Parte	Argomento	Numero di domande
A	Conoscenze tecniche in scienza e tecnologia dei materiali da costruzione e della fabbricazione.	25
B	Conoscenza del sistema di certificazione dell'organismo di certificazione in base alla presente prassi di riferimento. Per questo esame può essere autorizzata la consultazione di volumi.	10
C	Conoscenza generale nei seguenti metodi di prova elencati al punto 1: UT-SC-MG-CH-ES-VT-PC-MP.	15

Si raccomanda che l'esame di base sia superato prima e rimanga valido, a condizione che il primo esame di metodo principale sia superato entro cinque anni dal superamento dell'esame di base. Un candidato in possesso di una certificazione valida di livello 3 è esente dalla necessità di sostenere nuovamente l'esame di base.

L'esame scritto di metodo deve valutare la conoscenza degli argomenti dell'esame di metodo da parte del candidato utilizzando il numero minimo di domande a scelta multipla richiesto ed indicato nel Prospetto H. Le domande d'esame devono essere scelte in modo imprevedibile dalla raccolta di domande approvata dalla C&M valida alla data dell'esame.

Prospetto H - Numero minimo richiesto di domande per l'esame di metodo

Parte	Argomento	Numero di domande
D	Conoscenza di livello 3 relativa al metodo di prova applicato.	30
E	Applicazione del metodo PND nel settore interessato, comprendente codici, norme, specifiche e procedure applicabili. Può essere autorizzata per questo esame la consultazione di codici, norme, specifiche e procedure.	20
F	Stesura di una o più procedure PND e/o analisi critica di una procedura PND nel settore pertinente. I codici, le norme, le specifiche e le altre procedure applicabili devono essere resi disponibili al candidato.	---



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO
DELL'INGEGNERIA CIVILE**

RG 01 PND CIV

RCP-PND

Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023

Pag. 15 di 22

Il tempo concesso per l'esame di base (parte A, parte B e parte C) deve avere una durata media di 2 minuti a domanda, mentre per l'esame di metodo (parte D e parte E) deve avere una durata media di 3 minuti a domanda. La stesura di una o più procedure PND e/o analisi critica di una procedura PND nel settore pertinente (parte F) deve avere una durata massima di 2 h.

La valutazione degli esami di base e di metodo deve essere effettuata separatamente.

Per essere idoneo alla certificazione, il candidato deve superare sia l'esame di base sia l'esame di metodo.

I requisiti seguenti si applicano alle tre parti A, B e C dell'esame di base e alle parti D ed E dell'esame di metodo.

Se si usano esami preparati preventivamente e a base cartacea, un esaminatore deve essere responsabile della valutazione degli esami confrontando le risposte fornite dal candidato con risposte di riferimento (master) approvate dalla C&M.

Ogni risposta corretta vale 1 punto e la valutazione attribuita alle prove è uguale alla somma dei punti ottenuti. Per il calcolo finale, la valutazione di ogni prova si esprime in percentuale.

Per superare l'esame di base, il candidato deve ottenere una valutazione minima del 70% in ognuna delle parti A, B e C.

Per superare l'esame di metodo, il candidato deve ottenere una valutazione minima del 70% in ognuna delle parti D, E ed F.

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale d'esame per ogni singolo candidato che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e gli esiti.

Al completamento degli esami la commissione d'esame si riunisce per stilare il verbale finale d'esame che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d'esame.

Il verbale finale dovrà essere inviato all'C&M per le successive fasi di analisi e decisioni sulla certificazione.

7.5 Ripetizione dell'esame

Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta, per una qualsiasi parte dell'esame, può ripetere l'esame due volte nella/e parte/i che non ha superato, a condizione che la ripetizione dell'esame avvenga non prima di un mese, a meno che non abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per la C&M, e non più tardi di due mesi dal primo esame sostenuto.

Nota: "Parti dell'esame" in questo contesto si riferisce: per i livelli 1 e 2, agli esami generali, specifici e pratici; per l'esame di base del livello 3, alle parti A, B e C; per l'esame di metodo del Livello 3, alle parti D, E ed F.


Un candidato che non superi tutte le ripetizioni dell'esame concesse deve iscriversi e sostenere l'esame in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.

7.6 Validità del certificato

Il periodo massimo di validità del certificato è di cinque anni. Il periodo di validità inizia dalla data di presa decisione del rilascio della certificazione, ovvero di delibera.

La certificazione è invalidata:

- a) a discrezione della C&M, per esempio, dopo aver riscontrato un comportamento professionale incompatibile con le procedure di certificazione o eticamente scorretto;
- c) qualora si verifichi una interruzione significativa (per un periodo continuo maggiore di un anno, oppure due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni) nel metodo di prova per il quale la persona è certificata;
- d) se l'individuo non supera l'esame di ricertificazione, sino al momento in cui soddisfa i requisiti per la ricertificazione o per la certificazione iniziale.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 16 di 22

Il termine “invalidata” deve essere inteso come “sospensione del certificato”. Il periodo di sospensione massimo è di 2 anni, tuttavia l’organismo di certificazione può, in applicazione del requisito 9.5.2 della ISO 17024, stabilire una politica o procedura documentata per ridurre tale periodo.

Per la riconvalida della certificazione dopo un'interruzione significativa, la persona deve superare un esame di ricertificazione. La certificazione è riconvalidata per un nuovo periodo di validità di cinque anni a decorrere dalla data di riconvalida.

8. RILASCIO E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

8.1 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Sulla base dei risultati degli esami la C&M, accertato il soddisfacimento di tutti i requisiti di certificazione, delibera la certificazione e provvede all’emissione dei certificati e dei tesserini corrispondenti.

L’organismo di certificazione deve dotarsi di criteri di qualifica del Decision Maker, per assicurarsi che possieda adeguate competenze che comprendono i seguenti criteri minimi:

- conoscenza dei processi di delibera dell’organismo di certificazione;
- conoscenza generale della UNI/PdR 56:2019. A seguito della predisposizione della delibera di certificazione (analisi e parere di certificare o meno), la responsabilità di emettere il certificato di conformità rimane alla Direzione dell’organismo di certificazione.

8.2 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Prima del compimento del primo periodo di validità e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata dalla C&M per un nuovo periodo di cinque anni dietro presentazione di:

- a) referto scritto dell’esame della capacità visiva sostenuto positivamente nei 12 mesi precedenti;
- b) documentazione che dimostri di aver svolto in modo soddisfacente l’attività di lavoro senza interruzione significativa nel metodo per il quale è richiesto il rinnovo del certificato.

Qualora la condizione di rinnovo b) non sia soddisfatta, la persona deve seguire le stesse regole per la ricertificazione.


8.3 RICERTIFICAZIONE

Prima del completamento di ogni secondo periodo di validità (ogni 10 anni), la persona certificata può essere ricertificata dall’C&M per un nuovo periodo di durata di cinque anni o minore, a condizione che la persona rispetti i criteri di rinnovo e rispetti le condizioni applicabili descritte nella sezione seguente.

È responsabilità dei detentori della certificazione iniziare le procedure richieste per ottenere la ricertificazione.

Nel caso in cui la domanda fosse presentata dopo la scadenza ma entro i 12 mesi successivi, l’organismo di certificazione può procedere alla ricertificazione secondo le modalità descritte al §7.9.1 e §7.9.2 della UNI/PdR 56:2019. A completamento dell’iter, l’organismo di certificazione dovrà evidenziare sul certificato la durata dell’interruzione significativa.

NOTA: Se la richiesta di rinnovo e ricertificazione sono presentate oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità, si deve superare nuovamente l’esame completo (generale, specifico e pratico) per i livelli 1 e 2 e l’esame di metodo per il livello 3 (parti D, E, F).

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 17 di 22

Livelli 1 e 2

I detentori di certificazioni dei livelli 1 e 2 che richiedono la ricertificazione devono soddisfare i criteri descritti nei punti a) e b) del punto 8.2 per il rinnovo. Nel caso non vengano soddisfatti i criteri descritti nel punto b), i detentori di certificazioni dei livelli 1 e 2 che richiedono la ricertificazione dovranno superare con esito favorevole un esame pratico che dimostri la persistenza della competenza nello svolgimento del lavoro nel contesto del metodo PND definito sul certificato.

Tale esame sarà condotto su provini appropriati al campo di applicazione della certificazione e, per il livello 2, la preparazione di una istruzione scritta adatta all'utilizzo da parte di personale di livello 1.

Se la persona non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% per ciascun provino sottoposto a prova, e, per il livello 2, per le istruzioni, saranno concesse due riprove dell'intero esame di ricertificazione non prima di 7 giorni e non oltre sei mesi dal primo tentativo di esame di ricertificazione.

In caso di mancato superamento nelle due riprove concesse, il certificato non potrà essere rinnovato e, per riottenere la certificazione per quel livello, settore e metodo, il candidato deve richiedere una nuova certificazione. In questo caso non devono essere concesse esenzioni dall'esame in virtù di qualsivoglia altra certificazione valida detenuta.

Livello 3

I detentori di certificazioni di livello 3 che cercano di ottenere la ricertificazione devono fornire una dimostrazione della persistenza della certificazione confermata da:


- a) soddisfazione dei requisiti di livello 3 per un esame scritto. La persona deve superare con successo un esame che includa almeno 20 domande sull'applicazione del metodo di prova nel/i settore/i interessato/i dimostrando una comprensione delle versioni correnti di tecniche, norme, codici o specifiche PND, e della tecnologia applicata e, a discrezione dell'C&M, 5 domande ulteriori sui requisiti del regolamento di certificazione. Se la persona non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% nell'esame di ricertificazione, gli devono essere concesse due riprove dell'esame di ricertificazione. Il periodo di tempo entro il quale si devono svolgere tutte le prove deve essere di 12 mesi, se non altrimenti esteso dall'organismo di certificazione. In caso di mancato superamento delle due riprove concesse, il certificato non deve essere rinnovato e, per riottenere la certificazione per quel settore e metodo, il candidato deve superare il relativo esame di metodo principale.
- b) soddisfazione dei requisiti di un sistema di credito strutturato, come indicato nel Prospetto I, riferito agli ultimi cinque anni.

Per la ricertificazione la persona può decidere tra l'esame o il sistema di crediti. In entrambi i casi (esame scritto o sistema di crediti), la persona deve fornire prove documentate appropriate, accettabili dall'C&M, della sua continua competenza pratica nel metodo o superare l'esame pratico di livello 2, fatta eccezione per la parte riguardante la stesura di istruzioni PND.

Un candidato che faccia richiesta del sistema di crediti e non ne soddisfi i requisiti deve essere ricertificato in conformità al sovrastante punto a) "esame scritto". Nell'eventualità di un mancato superamento al primo tentativo di ricertificazione per mezzo di esame, si deve concedere una sola riprova dell'esame di ricertificazione entro 12 mesi dalla data dell'applicazione di ricertificazione per mezzo del sistema di crediti strutturato. La persona può decidere tra l'esame o il sistema di crediti per la ricertificazione.

Prospetto I - Sistema strutturato a punteggio per la ricertificazione al livello 3

Punto	Attività	Punti concessi per ciascuna voce	Massimo dei punti per anno per singola voce	Massimo dei punti per 5 anni per singola voce
1	Iscrizioni ad associazioni di settore, partecipazioni a seminari, simposi, conferenze e/o corsi sulle PND e relative scienze e tecnologie	1	3	8 ^{a)}
2.1	Partecipazione a comitati internazionali e nazionali di normazione	1	3	8 ^{a)}
2.2	Coordinamento di comitati di normazione	1	3	8 ^{a), b)}
3.1	Partecipazione alle riunioni di altri comitati sulle PND	1	3	8 ^{a)}
3.2	Coordinamento delle riunioni di altri comitati sulle PND	1	3	8 ^{a), b)}
4.1	Partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro sulle PND	1	5	15 ^{a)}
4.2	Coordinamento dei gruppi di lavoro sulle PND	1	5	15 ^{a), b)}
5.1	Relazioni o pubblicazioni tecnico-scientifiche sulle PND	3	6	20 ^{c), d)}
5.2	Lavoro di ricerca pubblicato sulle PND	3	6	15 ^{c), d)}
5.3	Attività di ricerca sulle PND	3	6	15 ^{c), d)}
6	Istruttore tecnico PND (per 2 h) e/o esaminatore PND (per esame)	1	10	30 ^{d)}
7.1	Attività professionale nel contesto di una struttura PND, di un centro di addestramento PND o di un centro di esame PND o per la progettazione di PND (per ciascun anno completo)	10	10	40 ^{d)}
7.2	Attività professionale nel trattamento di controversie relative a clienti	1	5	15 ^{d)}
7.3	Attività professionale nello sviluppo di applicazioni sulle PND	1	5	15 ^{d)}
a)	Numero massimo dei punti per le attività da 1 a 4 = 20			
b)	Punti da attribuire sia per il coordinamento sia per la partecipazione			
c)	Se gli autori sono più di uno, l'autore principale deve definire i punteggi per gli altri autori			
d)	Numero massimo di punti per le attività 5 e 6 = 30 e per l'attività 7 = 50			

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 19 di 22

Per essere idoneo alla ricertificazione:

- è necessario accumulare un minimo di 70 punti durante i cinque anni di validità del certificato;
- è accettato un massimo di 25 punti ad anno.

Oltre alla domanda di ricertificazione, il candidato deve presentare evidenze di conformità ai criteri del Prospetto I come segue:

- ordine del giorno e lista dei partecipanti alle riunioni indicate nelle attività da 1 a 4;
- breve descrizione della ricerca e sviluppo indicati nell'attività 5;
- riferimenti alle pubblicazioni tecniche o scientifiche indicate nell'attività 5;
- riepilogo dell'addestramento fornito indicato nell'attività 6;
- per ciascun certificato, evidenza dell'attività professionale annua indicata nell'attività 7.

9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La C&M può esercitare attività di monitoraggio o controllo sull'operato del personale certificato nell'ambito di sue attività istituzionali, in occasione delle quali può essere verificata l'attività oggetto di certificazione. L'organismo di certificazione può procedere alla revoca del/i certificato/i a seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino l'incapacità del personale certificato di mantenere la qualità di esecuzione dimostrata in sede di certificazione.

L'avvenuta revoca del certificato deve essere notificata per iscritto con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Nel caso di revoca del certificato, il personale tecnico s'impegnerà a non utilizzare il marchio di certificazione, a non pubblicizzare la certificazione ed a riconsegnare il tesserino-certificato e il timbro ove previsto.

Il personale tecnico certificato al quale sia stato revocato il certificato non può ripresentare domanda di certificazione non prima di 6 mesi dalla data di revoca, a condizioni che siano state rimosse o risolte le cause originanti la decisione di revoca.

Il personale certificato non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa sia revocata.

10. ELENCO DEL PERSONALE CERTIFICATO

La C&M tiene a disposizione dei richiedenti l'elenco dei tecnici che hanno ottenuto la certificazione.


Tale elenco contiene il nome del personale certificato in corso di validità con relativa data di scadenza, livello e metodo delle certificazioni rilasciate.

11. USO DEL MARCHIO

Terminato positivamente l'iter di certificazione al tecnico viene concesso l'uso del marchio di certificazione.

Il professionista certificato, può utilizzare il Marchio di Certificazione della C&M (marchio depositato) da solo o combinato con il marchio dell'Organismo di Accreditamento ACCREDIA (solo per i metodi accreditati), presentati nelle figure 1 o 2.

In riferimento alla figura 2, i due marchi, marchio dell'Organismo di Accreditamento (OdA) e marchio della C&M, devono essere utilizzati esclusivamente in maniera combinata e nella posizione indicata in figura 2.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE RG 01 PND CIV		
	RCP-PND	Ed. 1 Rev. 1 del 14/02/2023	Pag. 20 di 22

Logo C&M

Figura 1

*Logo C&M
con logo ACCREDIA*

Figura 2

L'uso del marchio dell'Organismo di accreditamento ACCREDIA è regolato dal regolamento ACCREDIA RG 09 (consultabile o scaricabile dal sito www.accredia.it); per quanto non specificato nel presente documento, o in caso di conflitto con lo stesso, il RG 09 ha la prevalenza.

Il tecnico certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come condizione per la concessione dell'uso del marchio di certificazione, del certificato e del tesserino plastificato.

Il mancato rispetto delle clausole del presente regolamento può comportare (in base alla gravità e reiterazione della infrazione) la sospensione o revoca della certificazione rilasciata e quindi l'utilizzo del marchio.

1. Il marchio è di proprietà della C&M che ne concede l'uso all'utilizzatore;
2. La concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi;
3. In caso di dubbi circa il corretto uso del marchio, l'utilizzatore dovrà contattare la C&M per un parere ed una valutazione formale dei casi specifici;
4. Deve essere riportato unitamente al presente documento che riporta le regole di certificazione, citato con la revisione e la data;
5. Deve essere utilizzato su sfondo bianco o trasparente;
6. Deve essere utilizzato con i colori della figura 1;
7. Il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a condizione del mantenimento delle proporzioni e della garanzia della leggibilità.
8. La dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante rispetto al nome dell'utilizzatore.
9. Il Marchio di Certificazione può essere usato in:
 - Biglietti da visita
 - Carta da Lettere
 - Targhe
 - Siti Internet
10. Il marchio deve essere sempre utilizzato congiuntamente al nome dell'utilizzatore, non può essere mai associato ad un nome di società, persone giuridiche o acronimi afferenti a studi professionali, bensì solo ed esclusivamente a persona fisica, eventualmente abbinato od in connubio al titolo di studio e comunque in modo tale da risultare afferente all'ambito specifico oggetto della certificazione del personale;
11. Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sul suo effettivo campo di applicazione. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che la C&M ha certificato solo i requisiti dell'utilizzatore per lo regolamento certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile.



12. L'utilizzo del Marchio di Certificazione è sospeso/revocato automaticamente a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o alla scadenza naturale della certificazione secondo lo regolamento di riferimento;
13. In caso di reclami da parte di terzi sull'uso del marchio, una volta analizzati e verificati gli estremi della contestazione, vengono valutate le azioni da intraprendere e le eventuali sanzioni da comminare. Tutte le attività sono svolte in ottemperanza ai requisiti della procedura ricorsi e reclami della C&M.

12. USO DEL CERTIFICATO E DEL TESSERINO PLASTIFICATO

Il certificato ove è riportato il logo della C&M viene consegnato all'utilizzatore del marchio sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, ma la sua riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni. Non è possibile un riporto parziale sia in termini grafici sia di contenuto.

Il certificato può essere pubblicato sia in modo cartaceo sia in modo informatizzato (come documento consultabile su internet o scaricabile dal sito internet dell'utilizzatore) ma per esteso e sempre in riferimento alla persona non ad uno studio od a una società.

A seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o della revoca della certificazione, è fatto divieto di utilizzare il certificato e, se pubblicato su internet, dovrà essere rimosso.

Non vi deve essere rischio che il certificato, riferito al tecnico, venga confuso od associato alla certificazione di una società o studio di professionisti od altra entità diversa dal singolo professionista. Nel caso in cui il professionista sia socio o proprietario o dipendente o collaboratore di una società o di uno studio professionale, la propria certificazione può essere pubblicamente promossa ma sempre con chiaro riferimento alla singola persona.

Il tesserino plastificato, ove è riportato il logo della C&M viene consegnato all'utilizzatore insieme al certificato.

Le informazioni contenute nel tesserino sono quelle definite nel regolamento di certificazione di riferimento.

13. RECLAMI E RICORSI

Il richiedente, il candidato e il tecnico certificato possono segnalare ricorsi alla struttura della C&M in merito alle decisioni prese dal personale incaricato e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell'intero processo di certificazione.

13.1 RECLAMI

Il richiedente, il candidato e il tecnico certificato possono presentare reclamo documentato, avente per oggetto i propri rapporti contrattuali con la C&M.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli esaminatori o di altro personale della C&M.

La C&M provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare l'azienda in merito alle azioni intraprese entro quindici giorni dalla data del reclamo.



13.2 RICORSI

Il richiedente, il candidato e il tecnico certificato possono segnalare ricorsi alla struttura della C&M in merito alle decisioni prese dal personale incaricato e reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell'intero processo di certificazione.

Il ricorso scaturisce dal dissenso del candidato o del tecnico certificato nei confronti di una decisione presa dalla C&M nell'ambito dell'iter di certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, ecc. della certificazione.

Il ricorso deve pervenire in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento o dell'attività a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione supportata da evidenze oggettive.

La C&M esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

14. CONTENZIOSI

Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal ricorrente, qualsiasi controversia tra il Cliente e il Contraente, sarà gestita come previsto **all'art. comma dei Termini e Condizioni Generali della C&M per lo svolgimento degli incarichi.**